



ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

SOGESID SPA
INGEGNERIA TERRITORIO AMBIENTE

***CODICE INTERVENTO: “518/54” - COMPLETAMENTO
INTERCONNESSIONE SISTEMI IDRICI FLUMENDOSA – CAMPIDANO –
CIXERRI CON SULCIS IGLESIENTE. 1° LOTTO COLLEGAMENTI
INFRASTRUTTURALI.***

CUP: I17I18000550001

***Sub intervento 2 - Collegamenti infrastrutturali - Linea Acquedotto
Mulargia – Cagliari – Cixerri***

EL.03 – D.U.V.R.I.

**Affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria per la progettazione, e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e servizi e lavori di indagine
complementari**

Settembre 2021



ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

SOGESID SPA
INGEGNERIA TERRITORIO AMBIENTE

1	PREMESSA.....	5
2	PRESTAZIONI OGGETTO DEL DUVRI	6
2.1	DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DEL DUVRI	6
2.2	AREA DI INTERVENTO.....	6
3	ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALL'AVVIO DEL SERVIZIO.....	7
3.1	Documento di valutazione dei rischi - DVR	7
3.2	Documento integrativo di valutazione dei rischi da interferenze - DIVRI	8
4	RISCHI DA INTERFERENZE	10
4.1	Spostamento mezzi e traffico veicolare	10
4.2	Svolgimento del servizio su sede stradale	10
4.3	SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO IN PROSSIMITÀ DEI CORSI D'ACQUA.....	11
5	RISCHI DA INTERFERENZE	12
5.1	Prescrizioni preventive	12
5.2	Prescrizioni esecutive	12
5.3	Programma di mantenimento e miglioramento dei livelli di sicurezza	13
5.4	Formazione, cooperazione e coordinamento	14
5.5	Specifiche prescrizioni per recinzioni ed accessi all'area di lavoro	14
5.6	Riunioni informative e di coordinamento.....	14
6	RISCHI GENERICI PRODOTTI DALL'ATTIVITÀ DELL'AFFIDATARIO	16
6.1	Rischi di cadute, urti, inciampi.....	17
6.2	Rischi di caduta di materiali dall'alto	18
6.3	Rischi dovuti a polveri e fibre derivanti da lavorazioni	18
6.4	Rischi dovuti all'uso di prodotti chimici	18
6.5	Rischi biologici dovuti ad aerosol e polveri	18
6.6	Rischi derivanti dall'uso di macchine o attrezzature	18
6.7	Rischi per l'esposizione al rumore	19
6.8	Rischi di ustioni	19
6.9	Rischi dovuti alla proiezione di schegge	19
6.10	Rischi dovuti a radiazioni non ionizzanti.....	19
6.11	Rischio elettrico	19

6.12	Rischi dovuti ad esposizione a campi elettromagnetici	19
6.13	Rischi dovuti alla movimentazione meccanica dei carichi	20
6.14	Rischi da esposizione a vibrazioni meccaniche	21
7	PROCEDURE GENERALI DI EMERGENZA	22
7.1	Presidi di primo soccorso.....	23
7.2	Prevenzione incendi	23
8	FORMAZIONE E INFORMAZIONE.....	25
9	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.)	26
10	PRESCRIZIONI DI CARATTERE AMBIENTALE	28
11	COSTI DELLA SICUREZZA	29



1 PREMESSA

Il presente documento denominato “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza”, di seguito DUVRI, è parte integrante del progetto di servizi integrati di progettazione, coordinamento per la sicurezza e servizi di rilievo e indagini a supporto della progettazione per gli interventi di **“518/54 - COMPLETAMENTO INTERCONNESSIONE SISTEMI IDRICI FLUMENDOSA – CAMPIDANO – CIXERRI CON SULCIS IGLESIENTE. 1° LOTTO COLLEGAMENTI INFRASTRUTTURALI. Sub intervento 2 - Collegamenti infrastrutturali - Linea Acquedotto Mulargia – Cagliari – Cixerri”**.

Redatto in ottemperanza all’art. 26, comma 1, lettera b, e comma 3 del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81, il presente documento contiene le informazioni in materia di sicurezza relative ai rischi da interferenze connessi con le attività da svolgersi in campo nell’ambito del presente progetto di servizi e le procedure previste per la loro eliminazione o minimizzazione.

Secondo tale articolo al comma 3: *“Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento (...) elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d’opera (.....). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi”*.

Il presente DUVRI ha lo scopo di fornire una valutazione ricognitiva dei rischi da interferenze relativi alla prestazione, che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto, dando informazioni su:

- rischi derivanti dalle interferenze;
- misure adottate per eliminare i rischi da interferenza;
- misure adottate per ridurre al minimo i rischi da interferenza non eliminabili;
- i costi delle misure per eliminare/ridurre i rischi da interferenza.

I concorrenti sono chiamati ad esaminare il presente documento ed i suoi allegati con la massima cura ed attenzione e a far pervenire alla Stazione Appaltante le relative eventuali considerazioni, integrazioni o commenti, sin dalla fase di gara, prima dell’assegnazione dell’incarico.

Si precisa che nel presente DUVRI non sono contemplati i rischi specifici propri dell’attività dell’Affidatario che dovranno essere oggetto di analisi e valutazione da parte del rispettivo datore di lavoro e formalizzati nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

2 PRESTAZIONI OGGETTO DEL DUVRI

2.1 DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DEL DUVRI

Nel presente capitolo sono riepilogate le prestazioni che, nell'ambito del presente progetto di servizi, richiedono attività da svolgersi sull'area di intervento mediante uso di personale, mezzi ed attrezzature, ed in particolare:

a) Indagini propedeutiche alla progettazione:

1. Rilievo topografico plano/altimetrico di dettaglio;
2. Indagini con l'impiego di strumentazione georadar per interferenze e attività propedeutiche alla valutazione del rischio di rinvenimento di eventuali ordigni bellici;
3. Redazione del Piano delle indagini comprensivo del PSC;
4. Indagini geognostiche e geotecniche;
5. Indagini e caratterizzazione delle terre e rocce da scavo;
6. Indagini archeologiche preliminari.

b) Progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza:

1. Progettazione di fattibilità tecnica ed economica;
2. Progettazione esecutiva (con l'omissione della progettazione definitiva);
3. Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (C.S.P.);

c) Esecuzione di attività di supporto per la redazione di tutte le pratiche di esproprio e redazione degli elaborati della variante urbanistica semplificata.

Per la descrizione di dettaglio delle prestazioni previste in appalto si rimanda alla PARTE II – NORME TECNICHE del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale.

2.2 AREA DI INTERVENTO

Il territorio interessato dalla realizzazione degli interventi è situato nella Sardegna Meridionale, nell'area della Città Metropolitana di Cagliari. I Comuni coinvolti sono Settimo San Pietro, Sestu, Assemini, Decimomannu, Villaspeciosa e Uta.

L'area dove andranno sviluppate le attività è inquadrata in zone prevalentemente suburbane e rurali. Inoltre, all'interno di tale area, sono presenti diverse tipologie di infrastrutture di trasporto quali reti viarie comunali, provinciali e statali, nonché attraversamenti di corsi d'acqua.

3 ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALL'AVVIO DEL SERVIZIO

La Stazione Appaltante, preventivamente l'inizio delle attività, provvederà, ai sensi del comma 1 dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., a verificare l'idoneità tecnico professionale dell'Affidatario in relazione al servizio oggetto di appalto.

A tal proposito, l'Affidatario dovrà risultare in regola con i versamenti dei contributi assicurativi e previdenziali a favore dei propri lavoratori dipendenti.

Inoltre, lo stesso dovrà fornire alla Stazione Appaltante:

- Il Documento di Valutazione dei Rischi DVR;
- Il Documento Integrativo di Valutazione dei Rischi da Interferenze DIVRI;
- L'Autocertificazione dei requisiti di idoneità tecnico professionale;
- Il Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato o Dichiarazione sostitutiva;
- Il Fascicolo dei lavoratori che opereranno in campo (comprensivo di: Unilav, idoneità alla mansione ed attestati di formazione, consegna dei DPI, ecc.);
- Le nomine e gli attestati di formazione delle figure aziendali inerenti la sicurezza;
- L'elenco delle attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico e relative certificazioni per l'esecuzione delle attività di campo.

Ogni sostituzione o variazione del personale, delle attrezzature e delle figure aziendali inerenti la sicurezza dovrà essere tempestivamente comunicata alla Stazione Appaltante, allegando la stessa documentazione prodotta prima dell'inizio delle attività.

Qualora l'Affidatario intenda subappaltare parte delle attività, limitatamente a quelle previste, dovrà fornire lo stesso la documentazione sopra richiamata.

3.1 DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI - DVR

L'Affidatario, in ottemperanza a quanto previsto agli articoli 17 e 28 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., dovrà effettuare la valutazione di tutti i rischi correlati alle attività previste dal presente progetto di servizi.

La valutazione dei rischi, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., dovrà essere effettuata dal datore di lavoro in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente e dovrà comprendere la scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché la scelta della sistemazione dei luoghi di lavoro, e dovrà riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro - correlato, secondo i contenuti dell'Accordo Europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, di età, alla provenienza da altri Paesi ed alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.

Il documento di valutazione dei rischi, di seguito DVR, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., redatto a conclusione della valutazione, munito di data certa, dovrà essere sottoscritto da parte del datore di lavoro, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione, dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e dal medico competente e dovrà contenere tutte le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nel D. Lgs. 81/2008, nel D. Lgs. 106/2009, in letteratura tecnica e, in particolare:

- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;
- l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente i soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, o di quello territoriale, e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, una specifica esperienza ed un'adeguata formazione.

Contestualmente alla firma del contratto e/o comunque sempre prima dell'inizio delle attività, l'Affidatario dovrà consegnare alla Stazione Appaltante il proprio Documento di Valutazione dei Rischi conforme a quanto previsto dalla normativa vigente, contenente tutte le attività previste nel presente progetto di servizi.

3.2 DOCUMENTO INTEGRATIVO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE - DIVRI

Considerata la peculiare natura dei rischi relativi alle attività sul campo di cui al presente progetto di servizi e le possibili variabili operative che possono manifestarsi quotidianamente quali, a mero titolo esemplificativo, variabili di natura meteorologica, variabili legate al traffico veicolare, nonché alle attività svolte contemporaneamente da più soggetti, il presente documento potrebbe non risultare esaustivo e, pertanto, dovrà essere sempre obbligatoriamente integrato attraverso la compilazione, da parte dell'Affidatario, del *"Documento Integrativo di Valutazione dei Rischi da Interferenze"*, di seguito DIVRI.

In tale documento aggiuntivo dovranno essere individuati e descritti i rischi specifici e le eventuali situazioni dalle quali potrebbero scaturire ulteriori rischi da interferenze e dovranno essere definite le misure per l'eliminazione o riduzione degli stessi. Dunque, la valutazione dei rischi da interferenza,

riportata nel presente DUVRI, fornirà una valutazione ricognitiva che, prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, dovrà essere integrata dall'Affidatario con la descrizione dei rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi mediante la compilazione del DIVRI.

Qualora l'Affidatario intenda subappaltare parte delle attività del presente progetto di servizi, dovrà dettagliare nel DIVRI tutte le modalità di organizzazione, coordinamento e cooperazione che adotterà.

Inoltre, l'Affidatario ed i suoi eventuali subappaltatori dovranno svolgere un'apposita riunione di coordinamento preventiva alla presenza di tutti i soggetti operanti nell'area di lavoro, in modo da favorire lo scambio delle informazioni rispetto alle modalità esecutive ed alla attività da porre in essere ed in modo da garantire la massima cooperazione fra i soggetti esecutori dell'attività.

Nel rispetto dei principi di autonomia e responsabilità propri di ciascun datore di lavoro, questo documento non intende in alcun modo limitare o esaurire gli obblighi specifici e le responsabilità dei predetti soggetti, così come previste dalla normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'Affidatario è, pertanto, tenuto al più rigoroso rispetto delle normative vigenti sulla prevenzione degli infortuni, sull'igiene del lavoro e sul miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, impegnandosi all'adozione delle più aggiornate tecnologie e dei criteri di buona tecnica nella esecuzione dei lavori e/o del servizio oggetto del contratto.

Contestualmente alla firma del contratto e/o comunque sempre prima dell'inizio delle attività, l'Affidatario dovrà consegnare alla Stazione Appaltante il proprio Documento Integrativo di Valutazione dei Rischi da Interferenze, conforme a quanto previsto nel presente documento e contenente tutte le attività oggetto di potenziale interferenza.

4 RISCHI DA INTERFERENZE

Da una analisi e valutazione dei rischi da interferenze delle diverse attività da svolgersi sui luoghi non si rilevano rischi, in quanto si prevede che le diverse attività non siano svolte contemporaneamente sulla stessa area di lavoro.

Pertanto, si prescrive all’Affidatario di organizzare lo svolgimento delle attività in modo da assicurare lo sfasamento temporale e planimetrico all’interno della singola area di lavoro.

Una ulteriore analisi e valutazione dei rischi da interferenze è stata effettuata in relazione ai fattori esterni che potrebbero condizionare lo svolgimento del servizio. Da tale analisi è emersa la presenza di interferenze con il traffico veicolare, nel caso di esecuzione delle attività su sede stradale.

A seguito di tale analisi è emerso un potenziale rischio di investimento per i lavoratori che dovranno eseguire le attività previste su sede stradale. Pertanto, si è proceduto ad individuare le prescrizioni atte ad eliminare tale potenziale rischio. In ogni caso, l’Affidatario dovrà attenersi a quanto prescritto dal Nuovo Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Attuazione.

4.1 SPOSTAMENTO MEZZI E TRAFFICO VEICOLARE

Carico sulla viabilità esistente

Le attività previste per tutto ciò che concerne:

- gli spostamenti degli operatori con automezzi, attrezzature e macchine
- il piazzamento delle macchine e delle attrezzature comporteranno, sulla viabilità esistente, un carico aggiuntivo che causerà:
- aumento del volume di traffico
- interferenza indotta sulle correnti veicolari.

Aumento del volume di traffico

La componente relativa al trasporto di attrezzature e macchine, nei casi di sede stradale urbana locale, soprattutto nelle ore di punta, difficilmente potrebbe configurare rischi alla circolazione laddove i mezzi di lavoro si muovano, per traiettoria e per carico trasportato (limiti di peso e di sagoma), nel pieno rispetto delle norme del Codice della Strada.

La realizzazione di deviazioni stradali, parzializzazione di corsie e la creazione di sensi unici alternati regolamentati da movieri o semafori, soprattutto nelle ore di punta, comporterà un aumento di traffico, generando un appesantimento della corrente veicolare.

4.2 SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO SU SEDE STRADALE

Carico sulla viabilità esistente

Le attività previste per tutto ciò che concerne:

- il restringimento della sede di transito viario per l’esecuzione delle attività;

- la chiusura temporanea di tratti di sede stradale per l'esecuzione delle attività;
- la realizzazione di deviazioni stradali, parzializzazione di corsie e la creazione di sensi unici alternati regolamentati da movieri o semafori comporteranno, sulla viabilità esistente, un carico aggiuntivo che causerà:
- aumento del volume di traffico;
- interferenza indotta sulle correnti veicolari.

Aumento del volume di traffico

La realizzazione di deviazioni stradali, parzializzazione di corsie e la creazione di sensi unici alternati regolamentati da movieri o semafori, soprattutto nelle ore di punta, comporterà un aumento di traffico, generando un appesantimento della corrente veicolare; difficilmente però potrebbe configurare rischi alla circolazione laddove lavoratori, mezzi e attrezzature mezzi di lavoro operino esclusivamente all'interno dell'area di lavoro opportunamente isolata e segnalata nel pieno rispetto delle norme del Codice della Strada.

4.3 SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO IN PROSSIMITÀ DEI CORSI D'ACQUA

Le attività prevista in prossimità dei corsi d'acqua determinano l'interferenza con le uniche viabilità di transito e di attraversamento degli stessi.

5 RISCHI DA INTERFERENZE

5.1 PRESCRIZIONI PREVENTIVE

L’Affidatario, nello svolgimento del servizio su viabilità pubblica, prima di iniziare l’attività lavorativa, dovrà sottostare alle seguenti prescrizioni:

- richiedere preventivamente autorizzazione alle Autorità competenti, concordando le modalità di esecuzione delle attività, e disporre di opportuna segnaletica nel caso di chiusura delle singole corsie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- delimitare e transennare l’area di lavoro e, in prossimità della testata, porre un cartello recante l’ente proprietario della strada, gli estremi dell’ordinanza, la denominazione dell’Affidatario, l’inizio ed il termine delle attività, il recapito ed il telefono del responsabile, ecc., secondo le normative vigenti;
- installare la cartellonistica indicante tutti i pericoli, avvertimenti e segnali di strettoia, lavori in corso, frecce direzionali, limiti di velocità, ecc., secondo le normative vigenti;
- predisporre un’idonea segnaletica e degli sbarramenti atti ad impedire investimenti o incidenti;
- apporre i segnali luminosi, come previsto dalle normative vigenti, con particolare attenzione ai lavori notturni;
- nelle adiacenze delle aree di intervento dove sono presenti anche edifici, per i quali dovrà essere comunque garantito l’accesso in condizioni di sicurezza, occorrerà predisporre idonei accorgimenti per la sicurezza degli eventuali pedoni che transitano in prossimità dell’area di lavoro (passerelle, parapetti, ecc.). Se il marciapiede non esiste o è occupato dall’area di lavoro, dovrà essere predisposto un corridoio per il passaggio pedonale e dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti necessari, così come previsto dalle normative vigenti.

5.2 PRESCRIZIONI ESECUTIVE

L’Affidatario, nello svolgimento del servizio su viabilità pubblica, nel corso dell’attività lavorativa dovrà sottostare alle sottostanti prescrizioni:

- nel caso di restringimento della carreggiata o di deviazione del traffico veicolare si dovrà prevedere la presenza di addetti, adeguatamente formati, al segnalamento dell’area di lavoro, preferibilmente movieri o, in alternativa, coppie di semafori;
- tutti gli addetti dovranno ricevere formazione specifica per la tipologia di rischio da investimento e dovranno essere informati e formati sulle procedure e prescrizioni specifiche al fine di eliminare tale potenziale pericolo;
- tutti gli addetti dovranno indossare indumenti ad alta visibilità, fluorescenti e rifrangenti, così come previsto dal Codice della Strada e dal suo Regolamento di attuazione. Questo vestiario dovrà essere conforme alle specifiche riportate dalla Norma Europea UNI EN 471:2008 e, in

particolare, dovrà possedere caratteristiche di classe 2a o superiore;

- tutti gli addetti dovranno esporre la tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- le eventuali fasi di carico e scarico dovranno essere effettuate in aree opportunamente delimitate e segnalate. Tutti i mezzi operativi o di trasporto dovranno essere muniti di segnalatori luminosi aggiuntivi per tutte le manovre in presenza di traffico;
- nessuna attività potrà essere svolta nel caso di scarsa o limitata visibilità;
- si dovranno fornire al personale della Stazione Appaltante, in caso di eventuali sopralluoghi nel corso delle attività in campo, i dispositivi di protezione individuali del tipo e livello protettivo, uguali a quelli impiegati dai lavoratori durante le lavorazioni;
- si dovranno custodire gli estintori e le cassette di pronto soccorso a bordo dei mezzi ed in ogni area di lavoro attiva;
- dovrà essere garantito il trasporto di attrezzature e macchine, il trasporto a discarica, nonché l'entrata e l'uscita dei mezzi pesanti di lavoro, svolti in orari preventivamente concordati con la polizia locale ed individuando fasce orarie a basso volume di traffico.

5.3 PROGRAMMA DI MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA

Verifiche e sopralluoghi

Nel corso dello svolgimento del servizio, con cadenza giornaliera, l'Affidatario dovrà provvedere ad una verifica delle prescrizioni del presente documento, in modo da garantirne il rispetto o l'eventuale aggiornamento.

Verifiche recinzioni e accessi

Nel corso dello svolgimento del servizio, con cadenza giornaliera, l'Affidatario dovrà provvedere ad una verifica dello stato delle recinzioni e delle condizioni di isolamento delle aree di lavoro attive e della relativa regolamentazione e gestione degli accessi e, se necessario, provvedere immediatamente alla manutenzione degli stessi.

Verifiche e manutenzione impianti ed attrezzature

Nel corso dello svolgimento del servizio, con cadenza settimanale, l'Affidatario dovrà provvedere ad una verifica dello stato d'uso degli impianti e delle attrezzature e, se necessario, provvedere immediatamente alla manutenzione degli stessi.

Verifica e sostituzione dei DPI

Nel corso dello svolgimento del servizio, con cadenza settimanale, l'Affidatario dovrà provvedere ad una verifica dello stato d'uso dei DPI forniti e, se necessario, provvedere immediatamente alla sostituzione degli stessi.

Aggiornamento dei documenti

Il presente documento verrà revisionato in relazione alle variazioni che dovessero aversi nelle modalità esecutive.

5.4 FORMAZIONE, COOPERAZIONE E COORDINAMENTO

Tutti i lavoratori impegnati nella attività di campo dovranno ricevere formazione specifica per ognuna delle attività previste.

L’Affidatario, ai fini delle attività di campo, sia in fase preventiva che nel corso dell’esecuzione dei servizi, dovrà cooperare con le Autorità competenti e, in particolare, con la polizia locale per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione messe in atto per i rischi sul lavoro interferenti. Lo stesso dovrà informare tempestivamente i referenti comunali della polizia locale in caso di incidenti, criticità, blocco sul traffico veicolare in corrispondenza delle aree di lavoro, ed eventualmente concordare con gli stessi le misure correttive.

5.5 SPECIFICHE PRESCRIZIONI PER RECINZIONI ED ACCESSI ALL’AREA DI LAVORO

L’Affidatario, preventivamente all’avvio delle singole attività sul campo, dovrà isolare la specifica area di lavoro, in modo da non interferire con situazioni o soggetti estranei.

Pertanto, prima dell’esecuzione di ogni sondaggio geognostico, di ogni tratto di indagine georadar o tomografica e di ogni videoispezione, dovrà essere installata un’apposita recinzione perimetrale che garantisca l’isolamento dell’area di lavoro.

In prossimità dell’area di lavoro dovrà sempre essere apposta opportuna segnaletica stradale indicante gli avvertimenti ed i pericoli presenti. Inoltre, durante il corso dell’attività, se dovessero risultare rischi con la viabilità pubblica, dovranno essere presenti una coppia di movieri che avvisi della presenza dell’attività lavorativa.

Tutti i lavoratori dovranno essere muniti di vestiario ad alta visibilità in tutte le fasi lavorative.

Le recinzioni e gli sbarramenti dovranno essere dotati di cartelli di divieto d’accesso ai non autorizzati e dovranno essere costantemente chiusi in caso di assenza di una guardia fissa; inoltre, nelle zone di migliore visibilità, dovrà essere apposta una cartellonistica di sicurezza per tutte le tipologie di rischio presenti.

La recinzione dovrà essere effettuata con un sistema fisso che garantisca l’isolamento dello stesso rispetto all’esterno, in modo da non permettere l’accesso da parte di soggetti esterni o l’emissione di rumori, polveri o altre interferenze che possano essere generate dall’attività verso l’esterno e non presentare soluzioni di continuità che possano consentire l’ingresso di persone.

5.6 RIUNIONI INFORMATIVE E DI COORDINAMENTO

Il presente documento unico di valutazione dei rischi di interferenza deve intendersi come un documento “dinamico” che, nel corso dell’esecuzione del servizio, dovrà essere integrato e completato con i verbali delle riunioni informative e di coordinamento.

Le riunioni informative e di coordinamento saranno articolate in:

Riunione preventiva (obbligatoria) che confermerà o eventualmente integrerà e modificherà il presente documento. In tale riunione l’Affidatario ha l’obbligo di informare la Stazione Appaltante sui rischi derivanti dalle specifiche attività da svolgere. Non potrà essere iniziata alcuna operazione sul

campo prima dell'effettuazione di tale riunione;

Riunioni in corso d'opera (frequenza settimanale). Le riunioni in corso d'opera dovranno prendere in specifica considerazione i seguenti elementi:

- interferenze non previste sui luoghi di svolgimento del servizio;
- rinvenimenti non previsti nel sottosuolo e nello svolgimento delle attività sul campo;
- modifica del programma di svolgimento delle attività sul campo;
- modifica di carattere tecnico, logistico ed organizzativo delle attività sul campo;
- modifica delle attrezzature per lo svolgimento del servizio sul campo.

Di tutte le riunioni dovrà essere redatto un verbale che costituirà l'aggiornamento del presente documento.

La Stazione Appaltante potrà interrompere i lavori qualora ritenesse, nel prosieguo delle attività, che le medesime, anche per sopraggiunte nuove interferenze, non fossero più da considerarsi sicure.

In assenza di preventivo coordinamento, qualora nel corso dell'esecuzione delle attività l'Affidatario riscontrasse la presenza di imprese terze o personale estraneo sul sito oggetto del servizio, il medesimo sarà tenuto a sospendere immediatamente l'attività lasciando gli impianti, le infrastrutture e le aree di lavoro in sicurezza, dandone tempestiva comunicazione alla Stazione Appaltante affinché promuova le necessarie azioni di coordinamento per evitare possibili interferenze.

6 RISCHI GENERICI PRODOTTI DALL'ATTIVITÀ DELL'AFFIDATARIO

L'Affidatario dovrà effettuare l'analisi e la valutazione dei rischi specifici attenendosi alla vigente normativa, ed in particolare al:

D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

Testo coordinato con:

- D.L. 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 agosto 2008, n. 129;
- D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133;
- D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14;
- L. 18 giugno 2009, n. 69;
- L. 7 luglio 2009, n. 88;
- D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106;
- D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25;
- D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122;
- L. 4 giugno 2010, n. 96;
- L. 13 agosto 2010, n. 136;
- D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10;
- L. 1 ottobre 2012, n. 177.

La valutazione del rischio [R] dovrà essere effettuata tenendo conto dell'entità del danno [E] (funzione delle conseguenze sulle persone in base ad eventuali conoscenze statistiche o in base al registro degli infortuni o a previsioni ipotizzabili) e della probabilità di accadimento dello stesso [P] (funzione di valutazioni di carattere tecnico e organizzativo, quali le misure di prevenzione e protezione adottate, collettive e individuali, e funzione dell'esperienza lavorativa degli addetti e del grado di formazione, informazione ed addestramento ricevuto).

Si suggerisce all'Affidatario di adottare la metodologia per la valutazione "semi-quantitativa" dei rischi occupazionali basata sul metodo "a matrice" secondo le indicazioni di seguito riportate.

La Probabilità di accadimento [P] è la quantificazione (stima) della probabilità che il danno derivi da un fattore di rischio dato. Essa può assumere un valore sintetico tra 1 e 4, secondo la seguente gamma di soglie di probabilità di accadimento:

Soglia	Descrizione della probabilità di accadimento	Valore
Molto probabile	1) Sono noti episodi in cui il pericolo ha causato danno 2) Il pericolo può trasformarsi in danno con una correlazione 3) Il verificarsi del danno non susciterebbe sorpresa	[P4]
Probabile	1) E' noto qualche episodio in cui il pericolo ha causato danno 2) Il pericolo può trasformarsi in danno anche se non in modo automatico 3) Il verificarsi del danno susciterebbe scarsa sorpresa	[P3]

Poco probabile	1) Sono noti rari episodi già verificati 2) Il danno può verificarsi solo in circostanze particolari 3) Il verificarsi del danno susciterebbe sorpresa	[P2]
Improbabile	1) Non sono noti episodi già verificati 2) Il danno si può verificare solo per una concatenazione di eventi improbabili e tra loro indipendenti 3) Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità	[P1]

L'Entità del danno [E] è la quantificazione (stima) del potenziale danno derivante da un fattore di rischio dato. Essa può assumere un valore sintetico tra 1 e 4, secondo la seguente gamma di soglie di danno:

Soglia	Descrizione dell'entità del danno	Valore
Gravissimo	1) Infortunio con lesioni molto gravi irreversibili e invalidità totale o conseguenze letali 2) Esposizione cronica con effetti letali o totalmente invalidanti	[E4]
Grave	1) Infortunio o inabilità temporanea con lesioni significative irreversibili o invalidità parziale 2) Esposizione cronica con effetti irreversibili o parzialmente invalidanti	[E3]
Significativo	1) Infortunio o inabilità temporanea con disturbi o lesioni significative reversibili a medio termine 2) Esposizione cronica con effetti reversibili	[E2]
Lieve	1) Infortunio o inabilità temporanea con effetti rapidamente reversibili 2) Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili	[E1]

Individuato uno specifico pericolo o fattore di rischio, il valore numerico del rischio [R] è stimato quale prodotto dell'Entità del danno [E] per la Probabilità di accadimento [P] dello stesso:

$$[R] = [P] \times [E]$$

Il Rischio [R], quindi, è la quantificazione (stima) del rischio. Esso può assumere un valore sintetico compreso tra 1 e 16, come si può evincere dalla matrice del rischio di seguito riportata.

[R]	Improbabile [P1]	Poco probabile [P2]	Probabile [P3]	Molto probabile [P4]
Danno lieve [E1]	Rischio basso [P1]X[E1]=1	Rischio basso [P2]X[E1]=2	Rischio moderato [P3]X[E1]=3	Rischio moderato [P4]X[E1]=4
Danno significativo [E2]	Rischio basso [P1]X[E2]=2	Rischio moderato [P2]X[E2]=4	Rischio medio [P3]X[E2]=6	Rischio rilevante [P4]X[E2]=8
Danno grave [E3]	Rischio moderato [P1]X[E3]=3	Rischio medio [P2]X[E3]=6	Rischio rilevante [P3]X[E3]=9	Rischio alto [P4]X[E3]=12
Danno gravissimo [E4]	Rischio moderato [P1]X[E4]=4	Rischio rilevante [P2]X[E4]=8	Rischio alto [P3]X[E4]=12	Rischio alto [P4]X[E4]=16

Si riportano a seguire delle prescrizioni di carattere generale che dovrà seguire l'Affidatario nell'esecuzione dei servizi richiesti e che dovranno essere prese in considerazione nella fase di elaborazione del DVR.

6.1 RISCHI DI CADUTE, URTI, INCIAMPI

Le attività poste in essere non dovranno creare ostacoli alla percorrenza dei luoghi non oggetto dell'intervento. Le attrezzature ed i materiali dovranno essere collocati in modo da non creare potenziali pericoli.

Per le attività relative all'esecuzione di scavi, apertura di botole, sottopassaggi e simili, dovranno essere predisposte specifiche barriere, segnalazioni e segregazioni della zona a rischio e dovrà essere garantita la continua presenza di persone a presidio.

6.2 RISCHI DI CADUTA DI MATERIALI DALL'ALTO

Qualora nello svolgimento del servizio si operi in zone dove ci sia un potenziale rischio di caduta di materiali dall'alto, sia per quanto posto in essere che relativamente allo stato preesistente dei luoghi, l'esecuzione di tale attività dovrà essere preceduta dalla messa in atto di protezioni, delimitazioni e segnaletica richiamante il pericolo. Tutte le opere provvisorie, i mezzi d'opera e le scale necessarie allo svolgimento degli interventi dovranno essere allestite, delimitate ed usate nel rispetto dei criteri di sicurezza vigenti.

6.3 RISCHI DOVUTI A POLVERI E FIBRE DERIVANTI DA LAVORAZIONI

Nel caso che un'attività preveda lo sviluppo o il rilascio di polveri e/o fibre, si dovrà operare con cautela installando aspiratori e/o segregando gli spazi con teli o barriere. Tali attività dovranno essere di norma svolte in assenza di terzi sul luogo di lavoro.

6.4 RISCHI DOVUTI ALL'USO DI PRODOTTI CHIMICI

L'eventuale impiego di prodotti chimici dovrà avvenire secondo le specifiche modalità operative indicate sulla scheda tecnica (che dovrà essere presente in loco insieme alla documentazione di sicurezza). Gli interventi che necessitano di prodotti chimici, se non per lavori d'urgenza, saranno programmati in modo da non esporre persone terze al pericolo derivante dal loro utilizzo. È vietato miscelare tra loro prodotti diversi o travasarli in contenitori non correttamente etichettati. L'Affidatario non dovrà in alcun modo lasciare prodotti chimici ed i loro contenitori incustoditi. I contenitori, esaurite le quantità contenute, dovranno essere smaltiti secondo le norme vigenti ed in accordo alle prescrizioni riportate nel presente documento.

6.5 RISCHI BIOLOGICI DOVUTI AD AEROSOL E POLVERI

In caso di attività che possano comportare esposizione ad aerosol e polveri provenienti dalle varie sezioni di trattamento dell'impianto di depurazione, l'Affidatario dovrà svolgere apposita analisi e valutazione nel DVR, e, se risultasse personale esposto a tali agenti inquinanti, gli stessi dovranno essere dotati di idonei DPI (facciale filtrante, tuta monouso, guanti, occhiali paraschizzi o visiera).

6.6 RISCHI DERIVANTI DALL'USO DI MACCHINE O ATTREZZATURE

Tutte le attrezzature, le macchine e gli utensili utilizzati dovranno essere conformi alle norme vigenti in materia di protezione e sicurezza e dotate di Marcatura CE secondo le vigenti normative comunitarie (es. Direttive Macchine 2006/42/CE recepita dal D. Lgs. 17/2010 e ss.mm.ii.), esibendo, su richiesta del personale della Stazione Appaltante, copia delle rispettive certificazioni di conformità.

6.7 RISCHI PER L'ESPOSIZIONE AL RUMORE

In caso di attività che possano comportare esposizione al rumore quotidiano, l'Affidatario dovrà svolgere apposita analisi e valutazione nel DVR e, se risultasse personale assoggettato a valori di esposizione superiore a 85 dB, gli stessi dovranno essere dotati degli idonei otoprotettori. Tali zone dovranno essere delimitate e segnalate mediante cartellonistica. Nel caso che l'attività effettuata dall'Affidatario generi verso terzi esposizione significativa al rumore, si dovrà operare con i migliori mezzi tecnici a disposizione (attrezzature silenziate, procedimenti tecnologici adeguati) per limitare le emissioni sonore. Tali attività dovranno essere di norma svolte in assenza di terzi sul luogo di lavoro.

6.8 RISCHI DI USTIONI

Le attività che possano esporre i lavoratori al rischio di venire a contatto con solidi o fluidi ad alte temperature (tubazioni o oggetti caldi, olio bollente, ecc.) dovranno essere effettuate con tutti gli accorgimenti necessari ad evitare contatti accidentali con le parti del corpo.

6.9 RISCHI DOVUTI ALLA PROIEZIONE DI SCHEGGE

In caso di possibilità di proiezione di schegge, l'Affidatario dovrà prevenire un simile evento, delimitando e segnalando l'area di influenza e dotando i lavoratori di opportuni dispositivi di protezione individuale.

6.10 RISCHI DOVUTI A RADIAZIONI NON IONIZZANTI

Nel caso in cui operazioni, ad esempio di saldatura, configurino rischi per terzi, i lavori saranno preceduti dall'attuazione delle misure necessarie, quali il divieto di transito e di permanenza a terzi nelle zone di intervento, con predisposizione di delimitazioni, segregazioni ed apposita segnaletica di sicurezza.

6.11 RISCHIO ELETTRICO

L'Affidatario, in relazione alle modalità di esecuzione delle attività previste e delle attrezzature che intende adoperare, dovrà analizzare e valutare il rischio elettrico e, in particolare, quello da elettrolocuzione.

Lo stesso dovrà impiegare attrezzature, macchinari ed utensili che abbiano requisiti di sicurezza conformi alla vigente normativa e provvisti di marcatura CE ed adoperarli come previsto dal manuale d'uso. Inoltre, tali macchinari dovranno essere sempre in perfetta efficienza e sottoposti a regolare manutenzione.

L'eventuale utilizzo di gruppo elettrogeni dovrà avvenire nel pieno rispetto della normativa vigente, anche per l'eventuale deposito temporaneo di carburante, e gli stessi dovranno essere dotati di messa a terra.

6.12 RISCHI DOVUTI AD ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI

A seguito della valutazione dei rischi, qualora risulti che i valori di azione di cui all'articolo 208 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. siano superati, l'Affidatario, a meno che la valutazione effettuata a norma dell'articolo 209, comma 2, dimostri che i valori limite di esposizione non siano superati e che possano

essere esclusi i rischi relativi alla sicurezza, elaborerà ed applicherà un programma d'azione che comprenda misure tecniche ed organizzative intese a prevenire esposizioni superiori ai valori limite di esposizione, tenendo conto in particolare:

- di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione ai campi elettromagnetici;
- della scelta di attrezzature che emettano campi elettromagnetici di intensità inferiore, tenuto conto del lavoro da svolgere;
- delle misure tecniche atte a ridurre l'emissione dei campi elettromagnetici, incluso, se necessario, l'uso di dispositivi di sicurezza, schermature o analoghi meccanismi di protezione della salute;
- degli appropriati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
- della struttura dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
- della limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione;
- della disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale.

6.13 RISCHI DOVUTI ALLA MOVIMENTAZIONE MECCANICA DEI CARICHI

L'Affidatario, nel corso dell'analisi e valutazione dei rischi, per le attività previste nell'ambito del presente progetto di servizi, dovrà tenere in debito conto la movimentazione manuale dei carichi derivante sia da azioni di sollevamento e trasporto che dalla movimentazione di carichi leggeri ad alta frequenza.

La valutazione dei rischi derivanti da azioni di sollevamento e trasporto dovrà essere sviluppata secondo le disposizioni del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e secondo la normativa tecnica ISO 11228-1 e, in particolare, considerando:

- la fascia di età e sesso di gruppi omogenei di lavoratori;
- le condizioni di movimentazione: il carico sollevato, la frequenza di sollevamento, la posizione delle mani, la distanza di sollevamento, la presa e la distanza di trasporto;
- i valori del carico, raccomandati per il sollevamento e il trasporto;
- gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori;
- le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria e dalla letteratura scientifica disponibile;
- l'informazione e la formazione dei lavoratori.

La valutazione dei rischi derivanti dalla movimentazione di carichi leggeri ad alta frequenza dovrà essere sviluppata secondo le disposizioni del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e secondo la normativa tecnica ISO 11228-3 e, in particolare, considerando:

- gruppi omogenei di lavoratori;
- le condizioni di movimentazione: le forze applicate nella movimentazione e quelle raccomandate, la frequenza di movimentazione, la posizione delle mani, i periodi di riposo;
- le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria e dalla letteratura scientifica disponibile;

- l'informazione e la formazione dei lavoratori.

6.14 RISCHI DA ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI MECCANICHE

L'Affidatario, nel corso dell'analisi e valutazione dei rischi, per le attività previste nell'ambito del presente progetto di servizi, dovrà tenere in debito conto l'esposizione a vibrazioni meccaniche trasmesse sia al sistema mano-braccio (HAV) che al corpo intero (WBV).

La valutazione dovrà essere effettuata in base alle disposizioni di cui all'allegato XXXV, parte A, del D. Lgs. 81/2008, per vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio (HAV), ed in base alle disposizioni di cui all'allegato XXXV, parte B, del D. Lgs. 81/2008, per le vibrazioni trasmesse al corpo intero (WBV).

La valutazione dovrà essere effettuata tenendo in considerazione i seguenti aspetti:

- il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a vibrazioni intermittenti od a urti ripetuti;
- i valori limite di esposizione ed i valori d'azione;
- gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio, con particolare riferimento alle donne in gravidanza;
- gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza e salute dei lavoratori risultanti da interazioni tra le vibrazioni meccaniche, il rumore e l'ambiente di lavoro od altre attrezzature;
- le informazioni fornite dal costruttore dell'attrezzatura di lavoro;
- l'esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle vibrazioni meccaniche;
- il prolungamento del periodo di esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero al di là delle ore lavorative in locali di cui è responsabile il datore di lavoro;
- le condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature, il bagnato, l'elevata umidità o il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e del rachide;
- le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica.

7 PROCEDURE GENERALI DI EMERGENZA

L’Affidatario, come previsto dall’art. 43, comma 1, del D. Lgs. 81/2008, dovrà organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza. A tal fine, dovrà sviluppare i seguenti adempimenti:

- designare preventivamente i lavoratori incaricati all’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato e di primo soccorso;
- informare tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave ed immediato circa le misure predisposte ed i comportamenti da adottare;
- programmare gli interventi, prendere i provvedimenti e dare le necessarie istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non possa essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
- adottare i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.

L’Affidatario, ai fini delle designazioni, dovrà tenere conto della propria dimensione aziendale e dei rischi specifici della stessa o dell’unità produttiva secondo i criteri previsti nel D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..

L’Affidatario dovrà garantire la costante presenza degli addetti al primo soccorso, alla prevenzione incendi ed alla evacuazione per tutte le aree di attività e per ogni turno di lavoro. Inoltre, per ogni area di lavoro, dovrà essere esposta una tabella ben visibile riportante almeno i seguenti numeri telefonici:

- Vigili del Fuoco -115
- Pronto soccorso -118
- Carabinieri -112

Il lavoratore dovrà essere informato che in situazione di emergenza (incendio, infortunio, calamità) dovrà chiamare l’addetto all’emergenza che si attiverà secondo le indicazioni sotto riportate. Solo in assenza dell’addetto all’emergenza, il lavoratore potrà attivare la procedura sotto elencata.

CHIAMATA SOCCORSI ESTERNI

In caso d’incendio:

- Chiamare i vigili del fuoco, telefonando al 115;
- Rispondere con calma alle domande dell’operatore dei vigili del fuoco che richiederà: indirizzo e telefono dell’azienda, informazioni sull’incendio;
- Non interrompere la comunicazione finché non lo decide l’operatore;
- Attendere i soccorsi esterni al di fuori dell’azienda. In caso d’infortunio o malore:
 - Chiamare il soccorso pubblico componendo il numero telefonico 118;
 - Rispondere con calma alle domande dell’operatore che richiederà: cognome e nome, indirizzo, numero telefonico ed eventuale percorso per arrivarci, tipo di incidente: descrizione sintetica della situazione, numero dei feriti, ecc.

- Conclusa la telefonata, lasciare libero il telefono.

REGOLE COMPORTAMENTALI

- Seguire i consigli dell'operatore della Centrale Operativa 118;
- Osservare bene quanto sta accadendo per poterlo riferire;
- Prestare attenzione ad eventuali fonti di pericolo (rischio di incendio, ecc.);
- Incoraggiare e rassicurare il paziente;
- Inviare, se è il caso, una persona ad attendere l'ambulanza in un luogo facilmente individuabile;
- Assicurarsi che il percorso per l'accesso della lettiga sia libero da ostacoli.

7.1 PRESIDI DI PRIMO SOCCORSO

L'Affidatario, così come previsto al punto 5 dell'Allegato IV del D. Lgs. 81/2008, dovrà garantire la presenza di presidi sanitari in ogni area di lavoro, per prestare le prime immediate cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso. Detti presidi dovranno essere contenuti in una cassetta di primo soccorso, la quale dovrà avere i seguenti contenuti minimi:

1. Guanti sterili monouso (5 paia)
2. Visiera paraschizzi
3. Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro
4. Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro allo 0,90%) da 500 ml (3)
5. Compresse di garza sterile 10x10 in buste singole (10)
6. Compresse di garza sterile 18x40 in buste singole (2)
7. Teli sterili monouso (2)
8. Pinzette da medicazione sterili monouso (2)
9. Confezione di rete elastica di misura media
10. Confezione di cotone idrofilo
11. Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2)
12. Rotoli di cerotto alto cm 2,50 (2)
13. Un paio di forbici
14. Lacci emostatici (3)
15. Ghiaccio pronto all'uso (due confezioni)
16. Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2)
17. Termometro
18. Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa

7.2 PREVENZIONE INCENDI

L'Affidatario, in tutta le zone di lavoro, dovrà adottare idonee misure per prevenire gli incendi e per

tutelare l'incolumità dei lavoratori, ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. 81/2008.

In particolare, dovranno essere applicati i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro, di cui al Decreto del Ministro dell'Interno del 10 marzo 1998.

Si richiede all'Affidatario di redigere una specifica valutazione del rischio di incendio, da effettuarsi secondo lo stesso Decreto del 10 marzo 1998 e successive modifiche o integrazioni, da esporre mediante relazione specifica, a cui andrà associato il relativo piano di emergenza ed evacuazione.

8 FORMAZIONE E INFORMAZIONE

L’Affidatario dovrà sviluppare uno specifico programma di informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori, oltre quello già previsto in ambito aziendale ai sensi degli artt. 36 e 37 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., relativo alle attività del presente progetto di servizi.

Ciascun lavoratore dovrà essere specificatamente informato:

- sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro connessi alle attività previste;
- sulle specifiche procedure previste che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di emergenza (primo soccorso e prevenzione incendi) per le attività previste;
- sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione.

Inoltre, ciascun lavoratore dovrà essere adeguatamente informato:

- sui rischi specifici cui è sottoposto in relazione alla specifica attività svolta, alle normative di sicurezza ed alle disposizioni aziendali in materia;
- sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previsti dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

Ciascun lavoratore dovrà ricevere una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, con particolare riferimento a:

- concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- rischi riferiti alle mansioni, ai possibili danni ed alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristiche del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

9 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.)

L’Affidatario, a seguito delle prescrizioni previste nel proprio DVR, nel proprio DIVRI e nel presente DUVRI dovrà fornire ai propri lavoratori i relativi Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), da intendersi come qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

Come previsto all’art. 75 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., l’Affidatario dovrà prevedere l’impiego obbligatorio dei DPI solo quando i rischi non possano essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

I DPI dovranno essere conformi alle norme di cui al D. Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475, e sue successive modificazioni, e dovranno essere adeguati:

- ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
- alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro.

Essi, inoltre, dovranno:

- tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
- essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.

In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.

Ai fini della scelta dei DPI, l’Affidatario dovrà preventivamente avere:

- effettuato l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
- individuato le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi stessi, tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
- valutato, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e, raffrontandoli con le caratteristiche individuate nella scelta degli stessi, provvederà ad aggiornare la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.

Anche sulla base delle norme d'uso fornite dal fabbricante dovranno essere individuate, come indicato nell’art. 77, comma 2, del D. Lgs. 81/2008, le condizioni in cui i DPI dovranno essere usati, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di:

a) entità del rischio; b) frequenza dell'esposizione al rischio; c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore; d) prestazioni dei DPI.

Inoltre, dovrà essere cura dell’Affidatario, nella qualità di datore di lavoro:

- mantenere in efficienza i DPI e assicurarne le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante;
- provvedere a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;
- fornire istruzioni dettagliate, ma comprensibili per i lavoratori;

- destinare ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prendere misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario ed igienico ai vari utilizzatori;
- informare preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali i DPI lo proteggono;
- rendere disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva tutte le informazioni adeguate su ogni DPI;
- stabilire le procedure aziendali da seguire, al termine dell'utilizzo, per la riconsegna ed il deposito dei DPI;
- assicurare una formazione adeguata ed organizzare uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.

Particolare addestramento dovrà essere effettuato in caso di utilizzo dei DPI di protezione dell'udito, per quelli destinati a salvaguardare dalle cadute dall'alto e per quelli destinati a salvaguardare dai rischi connessi ad attività che esponano a tensioni elettriche pericolose o destinati ad essere utilizzati come isolanti per alte tensioni elettriche.

10 PRESCRIZIONI DI CARATTERE AMBIENTALE

L’Affidatario, nell’esecuzione dei servizi richiesti, dovrà attenersi alla vigente normativa in materia ambientale e, in particolare, a quanto previsto dal D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

Tutto il materiale di risulta da smaltire (scarti, residui, imballaggi, demolizioni, ecc.), derivante dalle prestazioni oggetto del presente progetto di servizi, è in carico all’Affidatario, in quanto prodotto dalla propria attività lavorativa. Lo stesso, in qualità di produttore, dovrà gestire tale materiale secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di produzione, deposito, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali.

In ottemperanza a quanto prescritto, l’Affidatario dovrà garantire che la gestione degli eventuali rifiuti prodotti avvenga nel rispetto degli artt. 188 e segg. del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dovrà consegnare alla Stazione Appaltante la fotocopia della 4° copia del FIR esibendo, a richiesta, il registro di carico/scarico di cui all’art. 190 del citato decreto legislativo.

Inoltre, lo stesso dovrà provvedere alla separazione dei rifiuti prodotti (materiale ferroso, cartone, materiali edili di risulta, materie plastiche) al fine di permettere la raccolta differenziata.

Non sarà consentito all’Affidatario l’uso dei cassonetti sulle vie pubbliche.

Nello svolgimento del servizio, l’Affidatario dovrà applicare quanto previsto dalla normativa vigente circa l’uso di prodotti chimici o apparecchiature elettromagnetiche.

Tutti i prodotti chimici e le apparecchiature elettromagnetiche che saranno impiegati dall’Affidatario dovranno essere conformi ai requisiti di sicurezza prescritti dalle norme vigenti. Gli stessi dovranno essere usati con le cautele e le protezioni antinfortunistiche prescritte dalle citate norme in modo da non causare danni a chi le impiega, a terzi ed alle cose. Prima dell’approvvigionamento e dell’utilizzo dovranno essere fornite alla Stazione Appaltante le schede di sicurezza e le schede tecniche a norma di legge per ognuno dei prodotti chimici o delle apparecchiature che intenderà impiegare.

I prodotti chimici potranno essere approvvigionati esclusivamente per le quantità destinate al consumo giornaliero.

11 COSTI DELLA SICUREZZA

La Stazione Appaltante, in ottemperanza a quanto previsto al comma 5 dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., ha provveduto a calcolare i costi analitici delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. Tali costi non saranno soggetti a ribasso. Risultano esclusi da tali costi, ed esclusivamente a carico dell'Affidatario, tutti i costi della sicurezza propri dell'Affidatario in base alla diretta responsabilità nei confronti dei propri dipendenti di cui al D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..

Dunque, i costi della sicurezza per le attività sul campo ammontano ad € 659,68.